




A decorative graphic in the top-left corner consisting of a cluster of blue-outlined hexagons of varying sizes and orientations, some overlapping each other.

# IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

 [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it), [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it)  
 @Ecocerved, @ecocamere  
 [facebook.com/Ecocerved/](https://facebook.com/Ecocerved/)

**4 NOVEMBRE 2020**

\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



## Contenuto della sessione

Principi generali

Autorizzazione unica ambientale

Procedure semplificate

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Cessazione Qualifica di rifiuto (EoW)

Aspetti sanzionatori



# Codice Ambientale

**D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. del 14 aprile 2006) entrato in vigore 29 aprile 2006**

**D.lgs. 205 del 2010 recepisce la direttiva europea 2008/98/CE** (in vigore dal 25 dicembre 2010)

**D.lgs. 116 del 2020 recepisce la direttiva europea 2018/852/CE** (in vigore dal 26 settembre 2020)

## Direttive Europee

La **2018/849/UE** di modifica delle direttive:

- n. 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso (**D.lgs. n. 209 del 24/06/2003**),
- n. 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (**D.lgs. n. 188 del 20/11/2008**),
- n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**D.lgs. n. 49 del 14/03/2014**).

La **2018/850/UE** di modifica della direttiva:

- n. 1999/31/Ce relativa alle scariche di rifiuti. (**D.lgs. n. 36 del 13/01/2003**).

La **2018/851/UE** di modifica della direttiva:

- n. 2008/98/Ce direttiva quadro sui rifiuti (**D.lgs. n. 152 del 3/04/2006**).

La **2018/852/UE** di modifica della direttiva:

- n. 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (**D.lgs. n. 152 del 3/04/2006**).



## Livello Europeo

**Direttiva 2008/98/Ce** recepita in Italia con il D.lgs. 205/2010

**Articolo 23 Rilascio delle autorizzazioni par. 1**

*Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.*

**Articolo 24 Derghe all'obbligo di autorizzazione**

*Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano: smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione, recupero.*

**Articolo 25 Condizioni delle deroghe**

*Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell'articolo 24 adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare. Stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.*

**Direttiva 2018/851/UE** recepita in Italia con il D.lgs. 116/2020

fra le variazioni introdotte:

- ✓ porta modifiche nella disciplina dell'EoW
- ✓ introduce concetti importanti nella Requisiti generali minimi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore (Epr)



**Autorizzazioni trattamento rifiuti**  
Parte IV del D.lgs. 152/06 e succ. mod.

**AUTORIZZAZIONE UNICA**  
nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti  
(art. 208)

autorizzazioni  
alla gestione  
rifiuti

**AUTORIZZAZIONE  
SPECIFICA  
PER IMPIANTI  
MOBILI** (art. 208 c. 15)

**COMUNICAZIONE  
SEMPLIFICATA** (artt. 214 – 216)

**AUTORIZZAZIONE  
SPECIFICA  
PER IMPIANTI DI RICERCA  
E SPERIMENTAZIONE**  
(art. 211)

**Regime autorizzatorio coordinato**

**AIA**  
(Parte II Titolo III-bis D.lgs. 152/06)  
(D.lgs. 46/2014)

**VIA**  
(Parte II Titolo III D.lgs. 152/06)  
(D.lgs. 104 del giugno 2017)

strumenti che  
hanno l'obiettivo di  
prevenire e/o  
ridurre gli impatti  
ambientali di  
attività e  
installazioni  
industriali

**Autorizzazione Unica Ambientale  
AUA**  
(DPR 59/2013)

Semplificazione

**Provvedimento autorizzatorio unico statale  
(PUA) e regionale (PUAR)**  
(art 27 D.lgs. 152/06)  
(D.lgs. 104 del 16 giugno 2017)

# Attività di gestione rifiuti



**Gestione dei rifiuti (art. 183 comma 1 lettera n)** *la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.*

**Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti** *le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.*

**Recupero di materia (art 183 comma 1, lettera t-bis)** *qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.*

**Riempimento ( art 183, comma 1, lettera u-bis)** *qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.*



Art. 183 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116



# Attività di gestione rifiuti

## Trattamento (art. 183 comma 1 lettera s)

operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

Recupero (art. 183 comma 1 lettera t) qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'**allegato C della Parte IV** del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

Riciclaggio (art. 183 comma 1 lettera u) qualsiasi operazione di recupero attraverso **cui i rifiuti** sono trattati per **ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.**

Include il trattamento di materiale organico, **ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento**





# Attività gestione rifiuti

## Smaltimento (art. 183 comma 1 lettera z)

qualsiasi operazione, svolta sul **rifiuto**, diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L'**Allegato B** alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

## Stoccaggio (art. 183 comma 1 lettera aa)

le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 **dell'allegato B** alla parte IV del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 **dell'allegato C** alla medesima parte IV .







# Attività di gestione rifiuti

**Preparazione per il riutilizzo (art. 183 comma 1 lettera q)** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento

## Comma 1

L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti (art. 183, comma 1, lettera q)), sono avviate mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art.19 Legge 241 del 7 agosto 1990.

## Comma 2

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo 152/06, con successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sono definite:**

- le modalità operative,
- le dotazioni tecniche e strutturali,
- i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo,
- le quantità massime impiegabili,
- la provenienza,
- i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
- le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati

**Art. 214-ter del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116**

# Operazioni di recupero



R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 - Rigenerazione/recupero di solventi

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**comprese la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione, e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento**)

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (**comprese la preparazione per il riutilizzo**)

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**compresa la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo**)

R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, come: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima delle operazioni indicate da R1 a R11)

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni punti da R1 a R12 (**escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti**)



all. C D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116

# Operazioni di smaltimento



- D1 - Deposito sul o nel suolo
- D2 - Trattamento in ambiente terrestre
- D3 - Iniezioni in profondità
- D4 - Lagunaggio
- D5 - Messa in discarica specialmente allestita
- D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 - Trattamento biologico non specificato
- D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato
- D10 - Trattamento fisico-chimico non specificato
- D11 - Incenerimento in mare
- D12 - Deposito permanente
- D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (... PRETRATTAMENTO, CERNITA, FRAMMENTAZIONE, COMPATTAZIONE, PELLETTIZZAZIONE, ESSICAZIONE, TRITURAZIONE, CONDIZIONAMENTO O SEPARAZIONE PRIMA DI UNA DELLE OPERAZIONI INDICATA DA D1 A D12)
- D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)



all. B D.lgs. 152/2006

# Principi generali



## Campo di applicazione e finalità

La gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse, tutte le **attività di gestione dei rifiuti** sono sottoposte a regime autorizzativo/comunicazione.

L'autorizzazione "unica" costituisce la **procedura ordinaria** prevista dal D. Lgs. 152/2006 (procedura ordinaria, art. 208, D. Lgs. 152/2006 realizzazione di impianti ed esercizio).

Gli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 regolamentano le **procedure semplificate** che consentono le attività di recupero di rifiuti individuati da specifiche norme tecniche emanate dal Ministero dell'Ambiente.

La scelta tra procedura ordinaria e procedura semplificata spetta all'impresa, in funzione del tipo di attività che intende svolgere.



Art. 177 , D.lgs. 152/2006



## AUTORIZZAZIONI ORDINARIE



AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
Parte II, Titolo III-bis D.lgs. 152/06  
(art. 208 c 2 D.lgs. 152/06)

## PROCEDURA UNICA



*Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)*  
(DPR 59/2013)

## PROCEDURA SEMPLIFICATA

Comunicazioni artt. 214 e 216 D.lgs. 152/06



## Verifica assoggettabilità alla V.I.A.

Gli Impianti di trattamento sono Soggetti a verifica di VIA qualora rientranti nei progetti di cui all'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 punto 7.zb)  
*“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (nb potenzialità dei frantoi anche 110 t/h), mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 (nb quindi anche R5), della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152”*

Normativa di riferimento per l'espletamento della verifica:

- Art. 19 del d.lgs. 152/2006
- l.r. 5/2010 (ultima modifica con l.r. 36/2017)
- D.G.R. n. 11317 del 10.02.2010

# Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



**Chi** -> l'art. 208 prevede che i **soggetti che intendono realizzare** e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

**Cosa contiene** -> **termini e prescrizioni** che garantiscono, nelle fasi di realizzazione e gestione dell'impianto, una massima tutela per l'ambiente, per la sicurezza sul lavoro e per l'igiene pubblica.

**Cosa si presenta** -> **una domanda** che contiene il progetto dell'impianto e la documentazione tecnica per la realizzazione dello stesso finalizzato alla: **1) Tutela per l'ambiente, 2) Sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, 3) Urbanistica**

**A chi si presenta** -> alla Regione o all'Amministrazione delegata. La Regione individua il responsabile del procedimento e convoca la Conferenza di Servizio, composta da:

1. Responsabili uffici tecnici
2. Rappresentanti Autorità d'Ambito
3. Enti Locali dove si vuole realizzare l'impianto
4. Impresa

**Durata** -> **10 anni rinnovabile** con richiesta almeno 180 gg prima della scadenza, con la possibilità di modificare le prescrizioni in caso di criticità dopo almeno 5 anni dal rilascio.

E' prevista una **disciplina particolare a fronte del rinnovo per le imprese certificate EMAS o ISO 14001.**



Art. 208, D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. VII/10161 del 06.08.2002.

# Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero



L'approvazione:

- **sostituisce** ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
- **costituisce**, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori

**Deve essere comunicata**, a cura dell'amministrazione competente al Catasto dei rifiuti (art. 189) ed ISPRA cura l'inserimento in un Elenco Nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi:

- a) ragione sociale;*
- b) sede legale dell'impresa autorizzata;*
- c) sede dell'impianto autorizzato;*
- d) attività di gestione autorizzata;*
- e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;*
- f) quantità autorizzate;*
- g) scadenza dell'autorizzazione.*

**Le stesse procedure** si applicano anche a fronte di **varianti sostanziali** in corso d'opera o di esercizio che rendano l'impianto non più conforme all'autorizzazione in essere.



Art. 208, D.lgs 152/2006



# Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero



**Art. 208, c. 1.** *per nuovo impianto di gestione rifiuti P/NP: istanza corredata da progetto definitivo, documentazione tecnica prevista per la realizzazione e dalle disposizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (rumore, emissioni, scarichi).*

*In aree vincolate ex d.lgs 42/2004, acquisizione preventiva ex art. 146.*

**Art. 208, c. 6** *L'approvazione sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni, costituisce variante allo strumento urbanistico, comporta Dich. Pubbl.Util. urgenza ed indifferibilità dei lavori.*

*Se necessita di Verifica Via ex art. 19: il procedimento sospeso in attesa dell'esito di esclusione dalla VIA.*

*Se necessita di V.I.A. l'iter segue il procedimento Unico ex artt. 20-26 del d.lgs. 152/2006*

*Durata procedimento 150 giorni, con CDS sincrona o asincrona*



Art. 208, D.lgs 152/2006

# Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero



L'autorizzazione individua le **condizioni e le prescrizioni** e **contiene**:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo **al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio** dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.



Art 178 e Art. 208, D.lgs 152/2006



## VARIANTI

Variante sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Sono varianti sostanziali:

- le varianti che di per sé sono soggette a V.I.A, o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.:
- le varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di stoccaggio superiore o uguale al 10 % di quella dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti; le varianti che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d. lgs. 152/06;
- le varianti che comportano [avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate, ivi compreso l'integrazione di rifiuti con diversa classificazione, a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni
- le varianti che comportano impatti su matrici ambientali non valutate nelle istruttorie precedenti perché non interessate dall'impianto così come già autorizzato;
- l'aumento delle superfici totali di impianto a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse;
- ogni altra variante che l'Autorità competente giudichi sostanziale a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi (ad esempio le varianti che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I o alla Parte V del d.lgs 152/06 o Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06



D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.d.g.-25-luglio-2011-n.-6907

## VARIANTI



Variante non sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che non produce effetti negativi e significativi per l'ambiente.

Le varianti non sostanziali si distinguono in:

- a) varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione;
- b) varianti subordinate a nulla-osta.

L'esercizio delle attività oggetto di variante non sostanziale può avvenire solo previa modifica/integrazione del provvedimento autorizzativo o nulla osta, secondo il caso.

Varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione — varianti che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante:

- attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che comportino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell'istruttoria precedente;
- variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore al e che non comporti il raggiungimento della soglia di V.I.A o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- introduzione di nuovi CER stoccati o trafiati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento.

Varianti subordinate al nulla-osta modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione; modifica o sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica -delle operazioni autorizzate; interventi di manutenzione straordinaria, comprensivi di sostituzioni di parti di impianti resesi necessarie a causa dell'invecchiamento tecnologico che comunque non comportino aumento delle potenzialità autorizzate;

— modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate.

PROCEDURA In tutti i casi sopra descritti, il procedimento sarà avviato a seguito dell'istanza di variante e riguarderà esclusivamente le attività interessate dalla variante proposta.

Nel caso di variante non sostanziale il procedimento dovrà essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni; le autorizzazioni dovranno essere rilasciate ai sensi dell'art. 208.



D.d.g.-25-luglio-2011-n.-6907



## Rinnovi

Il rinnovo di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è rilasciato a conclusione di un procedimento che inizia per istanza da parte dell'interessato richiesto almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione vigente.

L'Ufficio potrà richiedere documentazione integrativa all'Azienda e la conferma del parere ai soggetti competenti in materia ambientale ( Enti d'Ambito, ATO, Comuni, altri uffici regionali, etc.). Per il rinnovo dell'autorizzazione sarà richiesta all'Amministrazione Provinciale apposita certificazione attestante la regolarità dell'attività di gestione dei rifiuti, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/2006.



Art 208 e 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i



## IMPIANTI SOTTOPOSTI A VIA

DM 30 marzo 2015 prevede obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale..

Ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i termini dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di gestione rifiuti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA **sono sospesi fino** all'acquisizione della pronuncia da parte dell'autorità competente.

Eventuali richieste di varianti non sostanziale, successive alla prima, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione, dovranno essere valutate al fine di accertare se tali varianti, complessivamente, configurino una modifica sostanziale; in tal caso dovrà essere valutata anche l'assoggettabilità alle procedure VIA di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

# Autorizzazione specifica per impianti mobili



*Chi* -> impianti mobili di smaltimento o di recupero che hanno la caratteristica di mobilità, cioè vengono utilizzati in modo itinerante presso siti diversi.

**Sono esclusi:**

- gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano,
- gli impianti in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

*A chi si presenta* -> alla Regione, in via definitiva, ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.



Art. 208, c. 15 D.lgs 152/2006



# Autorizzazione specifica per impianti mobili

IMPIANTO Mobile (art. 208, c.15) è definito come una struttura tecnologica unica o assemblaggio di strutture tecnologiche che possono essere trasportate ed installate in un sito per lo svolgimento della campagna di attività di durata limitata nel tempo (max 120 gg).

Struttura tecnologica unica é il macchinario (corpo unico che svolge l'operazione di smaltimento o di recupero) identificabile con marca modello numero di matricola. Soggetto a direttiva macchine.

Non è considerato impianto mobile una macchina operatrice (escavatore, benna etc).

gli impianti mobili che effettuano la sola **riduzione volumetrica** con separazione delle frazioni estranee **non sono soggette ad autorizzazione.**

*Gli impianti di pressatura e/o macinazione, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti con ciò intendendo che **tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica** (codice EER).*

✓ escluse dal presente procedimento, le macchine che operano nei cantieri adibite alla cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o le macchine di pressatura della carta o della plastica.

✓ impianti mobili adibiti alla **macinatura, vagliatura e deferrizzazione** dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione (Corte Cass. Penale n. 21859/11: impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti) **sono soggette ad autorizzazione.**



# Autorizzazione specifica per impianti mobili



Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.

L'impianto mobile deve essere nella **piena ed esclusiva disponibilità** del soggetto autorizzato.

L'area interessata dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere conforme ai sensi del Reg. regionale 4/06 e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione del Reg. regionale 4/06  
rifiuti non pericolosi abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata ai sensi di cui all'art. 192 del D.lgs. 152/06;  
rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (famiglie CER non pericolosi 170100, 170200, 170600, 170800, 170900, nonché rifiuti di cui ai CER 170504 e 170508), per un quantitativo massimo pari a 30.000 mc per campagne di trattamento di rifiuti aventi durata massima di 120 giorni.

# Comunicazione esercizio campagna di attività



Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati devono, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, inviare all' AC la comunicazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 allegando copia dell'autorizzazione

La comunicazione dovrà contenere:

- data di inizio e durata della campagna;
- copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna;
- descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività (corografia al 25.000, planimetria catastale, estratto P.R.G.);
- modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività;
- indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto con requisiti professionali analoghi a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale;
- Garanzie finanziarie;
- Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie.

Autorità competente (l.r. 26/03) adotta prescrizioni integrative = rilascia nulla osta avvio campagna attività o vieta l'attività in caso di incompatibilità con la tutela di ambiente o di salute pubblica



## IMPIANTI SOTTOPOSTI A VIA

Qualora l'impianto mobile sia finalizzato allo svolgimento di operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti per le quali la vigente disciplina nazionale e regionale richieda l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del parere di compatibilità ambientale; in tal caso il termine previsto dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 inizia a decorrere dalla all'acquisizione della pronuncia da parte dell'autorità competente.

Se la campagna richiesta rientra in un progetto già sottoposto a V.I.A. e l'impiego dell'impianto mobile è stato già **preventivamente inserito** nei lavori da effettuarsi, il giudizio di compatibilità ambientale è da ritenersi già acquisito, non risulta necessario nessun altro adempimento.

✓ *la soglia per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. o per la V.I.A. deve essere determinata tenendo capacità dell'impianto, potenzialità teorica delle macchine utilizzate, ed effettivo quantitativo di materiali da trattare e nelle dimensioni delle aree operative destinate all'attività.*



# Le procedure semplificate

Il procedimento abilita allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti che rispettino integralmente le normative tecniche di riferimento:

**Chi -> vi ricorrono i soggetti che intendono avviare e gestire** attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con quantità massime le cui soglie sono stabilite per legge. Il richiedente è il legale rappresentante della società che intende gestire l'attività.

**Cosa contiene -> condizioni e norme tecniche, per ciascun tipo di attività, da soddisfare per:**

**a) i rifiuti non pericolosi:**

- 1) le quantità massime impiegabili;
- 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili;
- 3) le prescrizioni necessarie.

Norme tecniche dettate dal  
DM 5/02/1998  
e allegati

**b) i rifiuti pericolosi:**

- 1) le quantità massime impiegabili;
- 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose;
- 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
- 5) le prescrizioni necessarie competente.

Norme tecniche dettate dal  
DM n 161 del 12/06/2002  
e relativi allegati

**L'iscrizione alle procedure semplificate da parte dell' AUTORITA' competente, non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa né autorizza la costruzione di alcunché.**



Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

# Le procedure semplificate



## **Devono garantire:**

- Livelli elevati di protezione ambientale e controlli nel rispetto dell'art. 177 comma 4 D.lgs. 152/2006 in particolare
- Quantità e tipologia di rifiuti atti a non costituire pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

**Durata -> 5 anni rinnovabile**, a scadenza o in caso di modifiche sostanziali.

La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'iscrizione per l'attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.



**Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006**

**Dm 5 febbraio 1998** Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

**Dm 12 giugno 2002, n. 161** Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

**Dm 17 novembre 2005, n. 279** Recupero agevolato rifiuti pericolosi da navi



## Le procedure semplificate

il titolo che abilita l'attività di recupero in procedura semplificata non è l'iscrizione dell'impresa nell'apposito registro provinciale (la quale ha luogo una tantum e svolge una mera funzione accertativa priva di effetti dichiarativi o costitutivi), bensì la **comunicazione di inizio attività** effettuata alla Provincia territorialmente competente.

- nei formulari di identificazione vanno riportati gli estremi (data e numero di protocollo) della comunicazione di inizio attività;
- la durata quinquennale del titolo va calcolata dalla data della comunicazione (originaria o di rinnovo);
- la comunicazione, non costituendo un provvedimento amministrativo tacito, non è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.



# Le procedure semplificate elementi chiave

## **TASSATIVITA' DELLE TIPOLOGIE fissate dalla legge**

- rifiuti conferibili (Eer) • provenienza • caratteristiche (composizione chimico fisica, ecc)
- attività di recupero consentite (ciclo produttivo) • caratteristiche merceologiche della materia recuperata

## **QUANTITA' MASSIME fissate dalla legge**

### **ORGANIZZAZIONE IMPIANTO**

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

## **MESSA IN RISERVA**

R13 messa in riserva, è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti ( all1, sub allegato 1 DM 5/2/1998 e ss.m ).

## **OGGETTIVITA' DEL RECUPERO**

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che **non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo** nei cicli di consumo o di produzione.

# Presupposti essenziali all'esercizio



la procedura semplificata da titolo unicamente allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione, mentre la costruzione dell'impianto resta "disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali" (articolo 214, comma 7, Dlgs 152/2006).





# Varianti

Le modifiche sostanziali comportano l'obbligo di presentare una nuova Comunicazione .

Per **modifiche sostanziali** si intendono:

- a. le richieste di gestione di tipologie di rifiuti, come definite nell'allegato 1, sub allegato 1 ai D.M. 5.2.1998 e n. 161/2002 (paragrafo che riporta la "tipologia"), non contenute nella Comunicazione precedente;
- b. le modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero definite come nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e indicate come "attività di recupero" negli stessi allegati di cui alla lettera precedente (paragrafo che riporta l'"attività di recupero", eventualmente seguita da una lettera);
- c. gli interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti di entità tale da richiedere l'attivazione delle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- d. gli ampliamenti del sito nel quale si svolgono le operazioni di recupero; e. gli incrementi di classe di attività di cui all'art. 1 del D.M. Ambiente n. 350/1998.

Si intendono per **modifiche non sostanziali**:

- a. le variazioni o le integrazioni di Codici EER riferiti alle attività di recupero già precedentemente comunicate;
- b. le variazioni soggettive, cioè quelle relative alla sede legale, titolarità, ragione sociale e organi societari.



Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



# Variazioni anagrafiche

Il titolare/legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente **l'eventuale trasferimento della sede legale dell'impresa.**

Il titolare/legale rappresentante che subentra nell'esercizio dell'attività di recupero presenta al SUAP, le variazioni di titolarità, di ragione sociale e degli organi societari, unitamente a una dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 5.2.1998 e dall'art. 8 del D.M. n. 161/2002 e sull'assenza di variazioni rispetto all'attività oggetto della precedente Comunicazione.

Su tali dichiarazioni sono eseguiti i controlli previsti dalla legge.



Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



# Rinnovo

Qualora l'attività prosegua, senza che siano intervenute modifiche e quindi la situazione risulti assolutamente identica a quella già iscritta sull'apposito Registro, bisogna richiedere il **rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.**



Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



**Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti -> Art. 208 D.lgs. 152/2006**

Abilita ad attività di recupero e smaltimento  
Conferenza di Servizi **(SI)**  
Procedimento dura 150 gg  
Costituisce variante allo strumento urbanistico  
Si conclude con provvedimento espresso  
La validità del provvedimento è di 10 anni

**Autorizzazione semplificata per il recupero dei rifiuti -> Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006**

Abilita ad attività di recupero secondo le condizioni di cui al DM 5/02/1998 e/o DM n 161 del 12/06/2012  
Conferenza di Servizi **(NO)**  
Procedimento dura 90 gg  
Si conclude con silenzio - assenso  
La validità del provvedimento è di 5 anni

E' evidente che la scelta tra procedura agevolata e autorizzazione unica (ordinaria) spetta solo all'impresa.

Se questa sceglie la procedura agevolata, però, dovrà fare attenzione al fatto che questa si applica **“esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati”**.



# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR n. 59/2013

Il 13/06/2013 entra in vigore quanto contenuto nel **DPR n. 59 del marzo 2013** -> Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.



Con la **Circolare 7 novembre 2013** il Ministero dell'ambiente ha dettato le istruzioni operative.

Il modello per richiedere l'Aua è stato approvato con Dpcm 8 maggio 2015 in vigore dal 30/6/2015.

Le Regioni hanno adeguato le normative regionali di settore.



**AMBITO DI APPLICAZIONE  
AUA  
(DPR 59/2013)**

PMI (DM18/04/2005)  
non soggette ad AIA

**Dm 18 aprile 2005, articolo 2**

- "1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
- a) hanno meno di 250 occupati, e
  - b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
- a) ha meno di 50 occupati, e
  - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
- a) ha meno di 10 occupati, e
  - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio

circolare MATTM del 7.11.2013: *“un impianto produttivo non soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa”*



## AUA (DPR 59/2013)

### *Esclusioni*

- impianti soggetti ad AIA;
- progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.lgs. n. 152/06)
- procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs. n. 152/06)
- impianti FER (D.lgs. 387/2003)(fonti energetiche rinnovabili)
- attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE

### **Devono ritenersi esclusi dall'AUA gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP**

impianti e infrastrutture energetiche, attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi prioritari per lo sviluppo del Paese)



# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -> natura obbligatoria o facoltativa ?



L'AUA di regola è obbligatoria, e deve essere richiesta:

1 – per nuovi stabilimenti/attività/impianti, prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento (tranne i casi facoltativi);

2 – per stabilimenti/attività/impianti esistenti:

- quando scade il primo titolo abilitativo di natura autorizzatoria;
- quando scade una comunicazione ma l'attività è soggetta anche a uno o più titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
- quando si verifica una modifica sostanziale che impone la necessità di richiedere una nuova AUA





## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -> facoltativa



L'AUA di regola è facoltativa nei seguenti casi:

- DPR n. 59/2013 art. 3, comma 3

E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di **attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale**, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP

→ anche se sono necessarie più comunicazioni o aut. generale (art 272 del D.Lgs 152/2006)

- DPR n. 59/2013 art. 7, comma 1

E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti, ricorrendone i presupposti, di aderire alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera

(\*) NOTA: si può presentare autonoma istanza di adesione (senza richiedere l'AUA) non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è soggetta ad altri titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA



## AUA – i titoli abilitativi sostituiti

<b>Titolo abilitativo</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Regime amministrativo</b>	<b>Termine concl. proced.</b>	<b>Validità del singolo titolo</b>	<b>Obbligo AUA</b>
Autorizzazione agli scarichi	D.Lgs. 152/2006 art. 124	Autorizzazione	90 giorni	4 anni	SI
Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari	D.Lgs. 152/2006 art. 112; D.M. n. 5046 del 25/02/2016	Comunicazione	---	5 anni	NO



## AUA – i titoli abilitativi sostituiti

<b>Titolo abilitativo</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Regime amministrativo</b>	<b>Termine concl. proced.</b>	<b>Validità del singolo titolo</b>	<b>Obbligo AUA</b>
Comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari	D.Lgs. 152/2006 art. 112; Legge n. 574/1996; D.M. 06/07/2005	Comunicazione	---	1 anno	NO
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera	D.Lgs. 152/2006 art. 269	Autorizzazione	120/150 giorni	15 anni	SI

## AUA – i titoli abilitativi sostituiti



Titolo abilitativo	Riferimento normativo	Regime amministrativo	Termine concl. proced.	Validità del singolo titolo	Obbligo AUA
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga	D.Lgs. 152/2006 art. 272 c. 2	Autorizzazione di carattere generale	45 giorni	10 anni	NO
Nulla osta di impatto acustico	Legge n. 447/95 art. 8 c. 6	Autorizzazione	30 giorni <i>salvo norma regionale</i>	Permanente	SI
Comunicazione di impatto acustico	Legge n. 447/95 art. 8 c. 4 DPR n. 227/2011	Comunicazione	---	Permanente	NO

## AUA – i titoli abilitativi sostituiti



<b>Titolo abilitativo</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Regime amministrativo</b>	<b>Termine concl. proced.</b>	<b>Validità del singolo titolo</b>	<b>Obbligo AUA</b>
Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura	D.Lgs. n. 99/1992 art. 9	Autorizzazione	30 giorni <i>salvo norma regionale</i>	5 anni	SI
Comunicazione per attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi	D.Lgs. 152/2006 art. 215	Comunicazione	---	5 anni	NO
Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	D.Lgs. 152/2006 art. 216	Comunicazione	---	5 anni	NO



# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

**Autorità competente** -> sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA;

Viene presentata una domanda allo sportello unico delle attività produttive (**SUAP**) che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alle autorità competenti e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale.

Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione, per i quali si chiede il rilascio dell'AUA, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

Nei casi in cui si procede alla verifica dei documenti progettuali di cui all'art. 20 del D.lgs. 152/06, ai fini del procedimento di VIA, **l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti** (art. 3, comma 4 del DPR 59/2013 verifica di assoggettabilità).





# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

**AUTORITÀ PROCEDENTE:** Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):

- ✓ Riceve l'istanza in modo digitale (PEC o portale dedicato) corredata dai documenti, dichiarazioni e altre attestazioni previste;
- ✓ Trasmette, immediatamente, in modalità telematica, l'istanza ai soggetti competenti in materia ambientale;
- ✓ Richiede, all'Istante, anche a seguito di comunicazione dell'autorità competente, gli elementi mancanti fissando il termine per il deposito delle integrazioni;
- ✓ Indica la conferenza di servizi (CdS) ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90;
- ✓ Acquisisce il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità competente;
- ✓ Rilascia il titolo di AUA come provvedimento conclusivo del procedimento.

**DURATA** -> L'autorizzazione ha una durata di **15 ANNI rinnovabile** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP.

Sia ha la possibilità di modificare le prescrizioni in caso di criticità dopo almeno 5 anni dal rilascio.

E' prevista una **disciplina particolare a fronte del rinnovo per le imprese certificate EMAS o ISO 14001**, in questi casi **L'AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUISCE L'AUTORIZZAZIONE**.

E' prevista una attività di autocontrollo in caso di scarichi che contengono sostanze pericolose, in tal caso devono essere presentate gli esiti di tale attività ogni 4 anni.



## Modifiche sostanziali e non sostanziali

1) Il gestore che intende effettuare una **modifica** dell'attività o dell'impianto lo comunica all'autorità competente e, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

1.1) Se l'autorità competente ritiene che la modifica comunicata sia una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

2) Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione nella modalità consueta.





# RINNOVO



La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente; qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l'AUA sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio di un'AUA per nuovo impianto



## Corte costituzionale, sentenza 14 novembre 2018, n. 198

“È appena il caso di notare [...] come la norma censurata [articolo 27-bis Dlgs 152/2006, ndr] non comporti alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi [...]. Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal Dlgs 30 giugno 2016, n. 127 [...], il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. [...] Il provvedimento unico ambientale non realizza alcuna surroga o espropriazione delle competenze delle amministrazioni provinciali. Rinviando l’assunzione del provvedimento alla conferenza di servizi in forma simultanea con modalità sincrona, la disciplina individua un modulo procedimentale che coinvolge al massimo grado le amministrazioni interessate. Queste, infatti, sono chiamate a presentare la propria posizione in relazione ai procedimenti sui quali decide la conferenza, organo che delibera all’unanimità o sulla base delle cosiddette posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti (articolo 14-ter, comma 7, e articolo 14-quater, comma 4, della legge n. 241 del 1990). Nel provvedimento unico confluiscono i “titoli abilitativi” indicati dal decreto legislativo (comma 8 dell’articolo 27 cod. ambiente, come novellato dall’articolo 16, comma 1, del Dlgs 104 del 2017), a conferma della natura comprensiva, e non meramente sostituiva, del provvedimento in esame”



## QUADRO RIASSUNTIVO AUTORIZZAZIONI

Tipologia	Attività	Durata
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) <i>art.29-ter</i> D.lgs. 152/06	Particolari attività di gestione e particolari tipologie di rifiuti <b>allegato VIII alla parte II</b> del D.lgs. 152/06	10 anni dalla data di rilascio (12 anni se SGA certificato con ISO 14000) (avviato dall'autorità competente, entro 180gg)
AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)	Tutte le altre tipologie di rifiuti o di attività di gestione non ricomprese nelle attività di cui sopra	10 anni (rinnovo 180gg prima)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) <i>(DPR 59/2013)</i>	E' il provvedimento autorizzativo che ricomprende la procedura semplificata (art.216) qualora presenti autorizzazioni esplicite (scarichi, emissioni, ..)	15 anni (rinnovo 6 mesi prima)



- impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; u) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

**Autorizzazione integrata ambientale** è quel provvedimento che **autorizza l'esercizio dell'installazione (non si parla più di "impianto")** a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai **requisiti IPPC**, **sostituendo le autorizzazioni ambientali richieste per la sua gestione**. Prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

## I concetti chiave :

- un approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell'inquinamento da un comparto all'altro;
- il superamento dell'approccio *command and control* con il coinvolgimento del gestore dell'impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
- la messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell'azienda che copra tutta la validità dell'Autorizzazione;
- la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
- la pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.

Quest'autorizzazione promuove la progressiva adozione delle **migliori tecniche disponibili** (fissate in documenti tecnici che la normativa definisce **BAT - Best Available Technique o MTD - Migliori tecniche disponibili**) in fase di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi industriali. Il fine è di ottenere un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento con interventi alla fonte nonché garantire una gestione accorta delle risorse naturali spingendo i processi verso livelli di efficienza sempre più elevati.



Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativamente alle emissioni industriali, e alle migliori tecniche disponibili (BAT)

# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



## ALLEGATO VIII Parte II

### 1. Attività energetiche

### 2. Produzione e trasformazione dei metalli

### 3. Industria dei prodotti minerali

### 4. Industria chimica

### 5. Gestione dei rifiuti

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi,

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti:

5.3. Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi; Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi,

5.4. Discariche.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi .....

### 6. Altre attività

**Dlgs 4 marzo 2014, n. 46** nell'attuare la direttiva 2010/75/Ue riscrive il Titolo III- bis, Parte II del Dlgs 152/2006 rivedendo e modificando la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale.

**Decreto direttoriale 15 marzo 2016, prot. n. 86** è stata **aggiornata la modulistica Aia**, con specifico riferimento alle domande di riesame ex articolo 29- octies, Dlgs 152/2006 come inserito dal Dlgs 46/2014.

**Decreto direttoriale 10 ottobre 2019, n. 311** con cui si approva la nuova modulistica per il procedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia)

a livello regionale, Circolare n. 6 del 4/08/2014



Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativamente alle emissioni industriali, e alle migliori tecniche disponibili (BAT)

# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) -



**Attività soggette ad AIA** -> possono essere di competenza statale oppure regionale.

Come stabilito dall'art. 7, sono sottoposti

**AIA in sede statale** (comma 4-bis) i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII alla parte II del D.lgs. 152/06 e le loro modifiche sostanziali.

**AIA di competenza regionale** ( comma 4-ter) i progetti di cui all'allegato VIII del D.lgs. 152/06 e loro modifiche sostanziali non ricompresi nell'allegato XII.

## **ALLEGATO XII - Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad AIA Statale**

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di kg, superiore alle soglie\* di seguito indicate:

....

....

*Soglie\* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.*

- 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
- 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.



# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

L'autorizzazione **può valere:**

- ✓ **per una o più installazioni o**
- ✓ **parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.**
- ✓ **nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.**



E' **'installazione'** (Art. 5 lett. i-quater) l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte II e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.





# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Autorizzazione rilasciata necessariamente in forma espressa la quale sostituisce i seguenti titoli elencati nell'allegato IX alla parte seconda del Dlgs 152/2006:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta);
2. autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza);
3. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);
4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7);
5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
6. autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).



# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

**Cosa contiene** -> [art. 29-sexies] include tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, inoltre contiene i valori limite per le emissioni dirette di gas serra (solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale).

Per gli impianti di trattamento ricadenti nel campo di applicazione dell'Aia, assume connotati peculiari. Per tali installazioni, infatti, l'Aia, sostituendo l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 Dlgs 152/2006 e producendone i relativi effetti, eccezionalmente **“costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica”** dell'impianto (cfr. articolo 6, comma 14, Dlgs 152/2006).

Inoltre, sotto il profilo procedurale, l'articolo 208, comma 2, lettera b), Dlgs 152/2006 stabilisce che, “se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3”.



# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Sulla base della Direttiva Ippc e dello scambio di informazioni in esso contemplato, sono stati elaborati, in sede comunitaria, per ciascuna categoria industriale prevista dall'allegato I alla medesima direttiva, i relativi documenti di riferimento sulle Bat ("reference documents on Best Available Techniques" o BREFs), ossia delle linee guida per l'individuazione e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili ai singoli impianti.

La Direttiva 2010/75/UE non si è limitata a confermare la definizione di "migliori tecniche disponibili" (5) e a istituzionalizzare lo scambio di informazioni già previsto dalla Direttiva Ippc, ma ha formalmente introdotto, all'articolo 3, numeri 11, 12, 13 e 14, quattro nuove definizioni normative e precisamente quelle di "documento di riferimento sulle Bat", "conclusioni sulle BAT", "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" e "tecnica emergente".



# Migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

- Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI.

Si intende per: 1. tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2. disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3. migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

'Documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE.



# Migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques)

I documenti di riferimento sulle Bat (Bref) elaborati a livello europeo, oltre a riportare le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili ed ogni tecnica emergente, racchiudono anche le conclusioni sulle Bat, ossia uno specifico sotto-documento contenente:

- una sintetica descrizione delle migliori tecniche disponibili;
- le informazioni per valutarne l'applicabilità;
- i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
- il monitoraggio associato;
- i livelli di consumo associati;
- se necessario, le pertinenti misure di bonifica del sito.

Le conclusioni sulle Bat relative ad un'attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 2010/75/UE sono formalmente adottate mediante Decisione della Commissione europea e successivamente pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione medesima.

Le conclusioni sulle Bat adottate nel regime della Direttiva "Emissioni Industriali" costituiscono delle vere e proprie fonti normative.



# Valore delle Bat

I valori limite di emissione contenuti in autorizzazione fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche di ciascun impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente (articolo 29-sexies, comma 4);

- l'autorità competente fissa valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni **non superino** i livelli di emissione associati alle Bat (articolo 29-sexies, comma 4-bis);
- l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, **a condizione** che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata (articolo 29-sexies, comma 9-bis) ;
- l'autorità competente **può stabilire condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile** non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle Bat; in tal caso essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla parte seconda;

# Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



**Durata dell'AIA e riesame** -> Con il D.lgs. 46/14, la durata dell'AIA è stata modificata, come specificato dall'art. 29 octies del D.lgs. 152/06.

Il “**rinnovo periodico**” è stato sostituito dal “**riesame**” dell'AIA, che è disposto dall'Autorità Competente:

• **entro 4 anni** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

• **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio** dell'AIA o dall'ultimo riesame. Il riesame è inoltre disposto anche nei seguenti casi:

- ✓ Se l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione o se le prescrizioni non garantiscono il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli strumenti di pianificazione ambientale;
- ✓ Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, consentendo notevole riduzione di emissioni;
- ✓ Se la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- ✓ Qualora le modifiche normative comunitarie, nazionali o regionali lo richiedano;
- ✓ Se le condizioni di autorizzazione devono essere aggiornate per garantire che le emissioni corrispondano ai livelli di emissione associati alle BAT.



# Migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques

Con Decisione della Commissione europea 2018/1147/Ue sono state stabilite le conclusioni sulle Bat per il trattamento dei rifiuti.

Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat, relative all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente garantisce che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano ri- esaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della stessa direttiva;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Entro il **16 agosto 2022** gli impianti di trattamento interessati non solo dovranno affrontare un riesame dell'Aia relativo all'intera installazione, ma dovranno altresì risultare adeguati alle nuove Bat.

La scadenza del 16 agosto 2022 non rappresenta il termine per la conclusione del procedimento di riesame, bensì il **termine entro il quale dovranno essere realizzati gli investimenti necessari per adeguare gli impianti alle attuali migliori tecniche disponibili.**

Il comma 7 dell'articolo 29-octies stabilisce che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame, conseguente alla pubblicazione delle conclusioni sulle Bat, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.





### ***Autorizzazione Integrata Ambientale***

Abilita le attività di recupero e smaltimento rientranti nell'allegato VII alla parte II del TUA

Partecipazione del pubblico e pubblicazione del progetto

Conferenza di servizi (SI)

Procedimento dura 150 gg

Si conclude con provvedimento espresso

È soggetta ad autocontrolli periodici da parte del gestore e dell'autorità competente

Può essere soggetta a riesame

La validità del provvedimento è di 10 anni (estendibile a 12 o 16 in caso di certificazioni)

### ***Autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti -> Art. 208 D.lgs. 152/2006***

Abilita ad attività di recupero e smaltimento

Conferenza di Servizi (SI)

Procedimento dura 150 gg

Costituisce variante allo strumento urbanistico

Si conclude con provvedimento espresso

La validità del provvedimento è di 10 anni



# Provvedimento autorizzatorio unico regionale

**Il nuovo articolo 26 del Dlgs 152/2006 come sostituito dal Dlgs 104/2017 stabilisce che il provvedimento di Via è sempre integrato nelle autorizzazioni e in tutti i titoli abilitativi per i progetti sottoposti a Via compresa l'autorizzazione integrata ambientale.**

Il Dlgs 104/2017 ha abrogato il comma 2 dell'articolo 10 che invitava le Regioni e Province autonome a fare in modo di coordinare Aia e Via nel caso in cui progetti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale necessitino anche della Via. L'abrogazione di questa disposizione si spiega con il nuovo articolo 27-bis del Dlgs 152/2006 sul procedimento unico regionale.

articolo 7-bis del Dlgs 152/2006 che al comma 7 recita: "Il procedimento di Via di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis". Lo stesso articolo 7-bis spinge Regioni e Province autonome ad assicurare che le procedure autorizzative siano svolte in conformità all'articolo 27-bis.



# Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Nel caso di Via regionale il proponente presenta all'Autorità competente una istanza (nelle medesime forme previste dall'articolo 23 del Dlgs 152/2006 che regola il procedimento di Via) allegando tutta la documentazione che consenta l'istruttoria finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Spetta al proponente allegare l'elenco di questi atti ambientali necessari il quale va riportato anche nell'avviso pubblico che deve essere predisposto dal proponente (e che poi l'Autorità competente pubblicherà sul proprio sito web).

**Entro 10 giorni** (come modificato dal DI 76/2020) dalla presentazione della domanda l'Autorità competente, verificato il pagamento del contributo per l'istruttoria, comunica a tutte le Amministrazioni ed enti la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione.

**Entro 30 giorni** dalla pubblicazione della documentazione l'Autorità competente e tutte le altre Amministrazioni ed enti coinvolti, ognuno per propria competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando eventualmente un termine non superiore a 30 giorni per integrarla.



# Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Il nuovo PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, ai sensi della Legge 241/90 modificata dal D. Lgs 127/2016, e del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs 104/2017 (art. 27 bis), prevede una nuova modalità di svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, integrata al rilascio dei diversi titoli autorizzativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto.

Il Proponente che intenda realizzare un progetto sottoposto a VIA (si veda Parte II, Allegato III D. Lgs 152/90 e Allegato A L.R. 5/2010 ) che necessita di altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto dovrà presentare unica istanza ai sensi del nuovo art. 27 bis (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Art. 27-bis D. Lgs 152/2006) all'autorità competente e, contestualmente, singole e specifiche istanze alle amministrazioni competenti per il rilascio di tutti i titoli necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto, titoli che verranno acquisiti nel corso del procedimento.

**Ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 3 della L.R. 5/2010 il sito regionale S.I.L.V.I.A (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Impatto Ambientale) è sito web dell'autorità competente per l'attività di informazione del pubblico interessato.**

DGR XI .2826 del 10 febbraio 2020



Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/1/2019 “**Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi**” - Prescrizioni generali da richiamare nei provvedimenti Autorizzativi e Modalità di gestione stoccaggi/impianti

### **Finalità**

Fornire riferimenti alle attività di gestione dei rifiuti ed alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. La corretta gestione della fase operativa come strategia per ridurre sia la probabilità che l'incendio si verifichi, sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l'innescio.

I concetti vengono ripresi dalle linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti (D.M. 29 gennaio 2007 all.1).

# Linee guida per gestione operativa e prevenzione dei rischi



- la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, compreso il rischio di incendio, è un obbligo che discende dall'articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro il dovere di adottare misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e l'esperienza, a tutelare l'integrità fisica dei propri lavoratori.

Specifico riferimento al rischio di incendio, il D.M. 10/03/1998,

Oltre alla corretta gestione della fase operativa dell'emergenza, occorre anche limitare il rischio di incendio attraverso:

- ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche;
- adeguata informazione e formazione del personale;
- controllo e monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
- adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici e degli eventuali impianti di protezione antincendio.

La responsabilità della gestione operativa dell'impianto è individuata nella figura del direttore tecnico e vengono descritte modalità e accorgimenti operativi e gestionali in fase di esercizio e gestione delle emergenze.

# Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



La verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è la procedura da attivare allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati progetti di opere o impianti possono avere impatti negativi e significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato dal D. Lgs. 104 del 2017

# Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



## Categorie di progetti sottoposti a verifica

- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato A1 e B1 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato A1;
- i progetti elencati nell'allegato B1, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

## Presentazione dell'istanza e procedimento

Il Proponente l'opera o l'intervento presenta l'istanza di verifica al Servizio SVA dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, trasmettendo tutta la documentazione in formato elettronico e l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, se dovuti.





- impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; u) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

# Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



NUOVA disciplina del procedimento c.d. di screening, contenuta all'articolo 19 applicabile alle istanze che saranno presentate a partire dal **trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione** prevede infatti, uno snellimento dei tempi di esame dei progetti sottoposti a verifica nonché una disciplina specifica in materia di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'Amministrazione.

“Entro **cinque giorni** dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. [...]

Entro **trenta giorni** dalla comunicazione di cui al comma 3 (la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet a tutti gli Enti coinvolti) e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni. [...]

L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. [...].



Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120




# Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

Quanto all'esercizio del potere sostitutivo, il comma 11 conferma, in linea con la precedente disciplina, che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori

“In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni”.



Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120



# Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



*Un rifiuto cessa di essere tale*

**quando:**

**è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

**L'operazione di recupero** può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

**I criteri sono adottati** in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...



Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

# Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - “END OF WASTE”



**I criteri indicati possono essere soddisfatti solo da un recuperatore**, infatti nel regolamento europeo dei metalli ferrosi ( 333/2011) è indicato come:

- produttore di End of Waste il soggetto che attraverso un processo di recupero modifica il rifiuto metallo ferroso → in metallo ferroso non rifiuto,
- le operazioni di recupero soddisfano i criteri presenti negli allegati del regolamento europeo,
- il soggetto che svolge le operazioni di recupero è un soggetto che opera in base ad un' autorizzazione per il recupero di rifiuti e lo fa all'interno delle regole del regolamento stesso.

**E' quindi possibile affermare che il conferimento dei non rifiuti (End of Waste) a terzi si ottiene in uscita dall'impresa che effettua il recupero.**

**Anche un produttore di rifiuti può iniziare un processo di recupero dei propri rifiuti (per esempio: in base al regolamento europeo 333/2011), ovviamente deve essere in possesso di una autorizzazione all'auto recupero.**



**Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.**



# Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



## **Regolamenti europei** in materia di EOW

- rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013), direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea



## **Regolamenti ministeriali** sulla disciplina dell' EOW,:

- D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS.
- D.M. 28 marzo 2018, n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso
- D.M. 15 maggio 2019, n. 62 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona - PAP .
- D.M. 31 marzo 2020 n. 62 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

# Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto





- ✓ la **Circolare 1° luglio 2016 n. 10045** ha precisato che si possono individuare **tre modalità di definizione dei criteri di EOW**, secondo una specifica gerarchia: i criteri fissati da un regolamento europeo prevalgono sui criteri definiti da un decreto ministeriale, nel caso in cui riguardino la stessa tipologia di rifiuti; a loro volta, i criteri definiti da un decreto ministeriale prevalgono su quelli che una Regione (o altro ente delegato) **definisce in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti**.
- ✓ Il **Consiglio di Stato, nel 2018**, riafferma con forza la competenza esclusiva dello Stato sancita dall'art. 117 della Costituzione, richiamando la necessità di garantire, proprio in tema di normativa sui rifiuti, un livello di tutela uniforme in tutto il territorio (Sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n.1229)
- ✓ **Nel marzo 2019** sulla materia è intervenuta la Corte di Giustizia EU confermando **il principio che la cessazione della qualifica di rifiuto può essere attribuita esclusivamente in presenza di norme europee o nazionali che stabiliscano le condizioni in presenza delle quali la trasformazione da rifiuto a prodotto può intervenire**. Allo stesso tempo, però, la Corte UE **non esclude** la facoltà, per gli Stati membri, di introdurre una norma che lasci spazio all'autorizzazione caso per caso, fissando a monte i criteri generali per utilizzarla (**Sentenza UE 28 marzo 2019 (causa C-60/18)**)






# Cessazione qualifica rifiuti – modifiche normative

 **La legge n. 128/2019 sulle crisi aziendali (art. 14-bis)** con una nuova modifica del comma 3 art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 si prevede una disciplina transitoria per cui in assenza di regolamentazione generale della Ue o dello Stato, su EoW le Regioni possono decidere rifacendosi ai criteri comunitari e riconoscendo allo Stato, attraverso una procedura articolata, un potere di controllo, a campione, su queste autorizzazioni regionali che devono comunque essere pubblicate in un apposito archivio (Registro nazionale Autorizzazioni, comma 3 septies e 4 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006)

 **Legge di delegazione europea 2018** (Legge 4 ottobre 2019 n. 117 Art. 16, lett. E) in vigore dal 2 novembre 2019, interviene in materia di riforma della disciplina cessazione della qualifica di rifiuto.

 **Decreto MinAmbiente 21 Aprile 2020** Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero. (GU Serie Generale n.142 del 05-06-2020)

Il REcer è organizzato in due sezioni. Una prima sezione (sez. Autorizzazioni ordinarie) destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 Dlgs 152/2006; una seconda sezione («Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter. Le sezioni possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.

# Cessazione qualifica rifiuti – la nuova disciplina



## **NUOVE PREVISIONI per le AUTORIZZAZIONI** comma 3 bis art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006

Prevede l'obbligo una volta rilasciata l'autorizzazione per l'Autorità competente di comunicare all'ISPRA entro 10 giorni il provvedimento autorizzatorio.



## **PROCEDIMENTO DI CONTROLLO** comma 3 ter, quater, quinquies art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006

### **1 Fase** Controllo a campione dell'Ispra sentita l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione

Oggetto del controllo : la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, conformità agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni EoW, comma 1 art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Comunicazione entro 15 giorni dalla conclusione della verifica degli esiti al Ministero dell'ambiente

**2 Fase** il Ministero dell'ambiente, valuta esiti dell'istruttoria nei 60 giorni successivi e adotta proprie conclusioni e le trasmette all'autorità che ha emesso l'autorizzazione

**3 Fase** L'autorità competente nei 180 giorni successivi, avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti in alternativa la revoca dell'autorizzazione

**4 Fase** Scaduto il termine di 180 giorni se il procedimento non è concluso, il Ministro dell'ambiente può provvedere, in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti.

Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

# Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



L'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e secondo la gravità dell'infrazione, **l'autorità competente procede** alla:

- a) diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.



Art. 208, c 12 D.lgs 152/2006

Art. 256, D.lgs 152/2006



## Articolo 256, c.1 e c.4– D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli **208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216** è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi ;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi

....

**Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni** nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.



Sentenza Terza Sezione della Corte di Cassazione n. 6364 dell'11 febbraio 2019

La Corte di Cassazione asserisce che *“le prescrizioni” contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all’art. 256, comma 4, del D.Lvo n. 152/06 sono tali non già, esclusivamente, per la denominazione espressa in tal senso loro attribuita dal provvedimento autorizzativo ma, ancor prima, ed indipendentemente da ogni possibile intitolazione, per il contenuto essenzialmente precettivo che le contraddistingue, in necessaria connessione con le finalità ed i limiti dell’autorizzazione rilasciata”*.

Adozione di un criterio non formale ma sostanziale per la definizione e l’individuazione delle prescrizioni autorizzative, la cui violazione integra l’illecito contravvenzionale.



Sentenza n. 5817 del 6 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ribadisce il principio generale a norma del quale *“nell’ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, il reato di cui all’art. 256, comma 4 D.Lvo 152/06 è configurabile nei soli casi in cui tale carenza sia attinente alle modalità di esercizio dell’attività, mentre, nella diversa ipotesi in cui essa si risolve nella sostanziale inesistenza del titolo abilitativo, si configura una illecita gestione certamente sussiste quando oggetto dell’attività sono rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni ed iscrizioni”*.

Applicazione del criterio distintivo che consente di stabilire, nel caso di attività di recupero in forma semplificata ai sensi dell’art. 216 D.Lvo n. 152/06, se una condotta irregolare integri la fattispecie di gestione non autorizzata di cui all’art. 256 comma 1 o la meno grave fattispecie



Nella sentenza n. 6717 del 12 febbraio 2019, la Terza Sezione della Cassazione penale affronta ancora il tema della delimitazione dei reciproci confini applicativi delle fattispecie di reato di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 256, ritenendo che *“l'attività di gestione di quantitativi di rifiuti superiori a quelli autorizzati, anche secondo la procedura semplificata di cui all'art. 216 D.Lvo 152/06, configura il reato di cui all'art. 256 comma 1 e non il meno grave reato di cui all'art. 256 comma 4”*.

Il quantitativo di rifiuti costituisce un elemento essenziale del provvedimento autorizzativo, poiché gli impianti, le fidejussioni e le altre soluzioni specifiche di carattere tecnico sono calibrati a tale quantità, sicché la gestione di quantità maggiori rispetto a quelle assentite vanifica l'attività istruttoria e deliberativa esperita dall'autorità amministrativa a tutela dell'ambiente e, di conseguenza, anche l'effetto giuridico del titolo autorizzativo, dovendo quindi considerarsi l'attività di trattamento di rifiuti svolta in mancanza di una valida autorizzazione



## Articolo 29 quattordices

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:
  - b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:
  - a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;



# Altri aspetti sanzionatori



## **Articolo 216, D.Lgs. 152/2006**

La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

### **Inosservanza delle prescrizioni:**



**Articolo 208, D.Lgs. 152/2006 Diffida, diffida e sospensione e Revoca**



**Articolo 29 decies, D.Lgs. 152/2006 Diffida, diffida e sospensione, Revoca e chiusura installazione.**



# Auto-CONTROLLI AMBIENTALI

- ⇒ Verifica scadenza Autorizzazione ed alle disposizioni normative
- ⇒ Verifica dell'adempimento alle **prescrizioni** dell'Autorizzazione
- ⇒ Verifica della piena corrispondenza **dell'assetto impiantistico** rispetto a quanto autorizzato,
- ⇒ Verifica della funzionalità delle apparecchiature e dei presidi ambientali,
- ⇒ Verifica documentale e controllo amministrativo (corretta compilazione dei registri, dei formulari, verifiche di conformità all'omologa, registri di manutenzione, FIR, certificati analitici
- ⇒ Per impianti di trattamento termico dei rifiuti, campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera generate dalla combustione dei rifiuti;
- ⇒ campionamento delle altre matrici ambientali, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione (emissioni in atmosfera, acque sotterranee, scarichi idrici, emissioni diffuse, qualità del biogas)

**Ecocerved**

**EcoCamere**

MUD Telematico

**Registro AEE**

Banca Dati Albo gestori ambientali

**Registro F-gas**

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

**MUD Semplificato**

Banca Dati F-gas

**EcoDesk** Registro Pile

MUD Comuni

**Albo gestori ambientali**